# **PROLUSIONI**

LETTE

## D'ALCUNI PROFESSORI

NELL'ASSUMERE IL MAGISTERO

DEL LORO INSEGNAMENTO

NELLA

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI ROMA

## **PROLUSIONE**

AL CORSO D'INTRODUZIONE

ALLO

### STUDIO DELLE SCIENZE GIURIDICHE

B

STORIA DEL DIRITTO

LETTA

DALL' AVV. PROF. LORENZO MEUCCI

#### SUL PROBLEMA GIURIDICO

Signori,

Per benigna superiore disposizione (della quale comprendo tutto l'onore e tutto il peso) chiamato a studiare con Voi i principii generali e la storia del diritto, sento, o Signori, che io non debbo altrimenti incominciare che con dirvi che cosa esso sia. Ma, alla domanda, che sia il diritto, prima che la scienza amo che risponda la coscienza vostra. È là che voi lo ritrovate nel numero di quelle immagini che formano il patrimonio comune e la fede dell'umanità. In una sembianza confusa il diritto ci si presenta come una forza misteriosa che presiede, accompagna, dirige, per tutte le sue fasi, la vita, dal primo concepimento alla famiglia, dalla famiglia alla società, e ci segue per tutti gli stadî e le forme dell'esistenza, sino al sepolcro, dopo il quale quest'immagine stessa sembra sopravviverci custode e vindice delle ultime nostre volontà.

È uno spettacolo consolante negli sconforti della vita e nelle immanchevoli seduzioni del dubbio desolante, il contemplare la forza di questa idea, pur semplice e disarmata; il vedere come l'uomo più agitato per sentimento di mali e di privazioni, più refrattario alla legge di sofferenze, che con tutta l'energia della natura respinge, pure a questa idea vittoriosa del diritto e del giusto si calmi e si rassegni non colla umiliazione d'uno sconfitto, ma colla serena dignità di chi non si sente vinto che da se stesso.

La idea del diritto sorge e si fa viva nell'animo ad ogni istante, ad ogni occasione. Noi non possiamo muovere un passo nella vita, stendere la mano sopra alcuna cosa, appressarci ad alcuno senza che si levi d'incontro questa idea, che assegna a ciascuno il suo posto, che

giudica il fatto e dice sta bene, sta male: è giusto o ingiusto: è diritio o torto; tutte parole che suonano la idea stessa.

Idealizzando questi particolari giudizî che accompagnano i fatti, colla più semplice funzione d'astrazione, noi ci rappresentiamo alla mente come un principio superiore dirigente gli atti di ciascuno di noi in ordine agli altri. Ogni uomo, interrogato che cosa sia il diritto, dopo la più semplice riflessione rispondo: è una norma che dirige gli atti nostri liberi in ordine a coloro coi quali conviviamo.

Atto libero e convivenza; libertà e società; individuo e comune: ecco le due idee fondamentali che compongono la idea complessa del diritto. Quindi, in un' altra forma rozza, e nel concetto volgare, si raffigura il diritto come una limitazione della libertà in grazia della società, o come una transazione fra l'una e l'altra. Con una immagine geometrica, il diritto si può rappresentare come un'ellissi, di cui l' un fuoco è la persona umana, l'altro il comune.

Signori! in questo antagonismo appunto stà il vero problema giuridico, la grande questione del diritto: ed è quello che io mi accingo a dimostrarvi, stimando che sia bene sul limitare stesso della scienza intravvederne il fondo, e sin dal piano misurare con uno sguardo l'altezza cui si deve salire. Una scienza non è certo una quistione, ma in tutte le svariate quistioni della scienza ve n'ha sempre una dominante intorno a cui le altre si rannodano, che fà innanzi ad ogni tratto, e sciolta sotto una forma ritorna sotto un'altra, sempre nuova e sempre rinascente, sinchè il pensiero in uno slancio di intuizione l'abbraccia e la recide.

Ora una quistione culminante avvi anche nel diritto ed è quella che io diceva, E poichè essa ci spunta fuori dalla prima informe nozione di questo diritto, fissiamola bene, per ravvisarla ed averla sott'occhi. Sarà questo il primo passo fatto per combatterla. Il diritto è la vita; ha detto uno scrittore, e ha detto bene, È la vita solitaria, è la vita collettiva, è la storia della libertà umana, è il principio d'armonia e d'azione, è il legame che trasforma la moltitudine in società;
quindi il campo del problema giuridico è il campo della
vita, e noi lo ritroviamo infatti nel fondo dell' animo,
nella manifestazione sua per l'azione, nella manifestazione sua per il pensiero; lo ritroviamo nella coscienza,
nella storia, nella scienza.

Nella coscienza si rivela per due forze che rappresentano due diverse direzioni dello spirito: la volontà, potenza eminentemente soggettiva, per la quale l'uomo in modo assoluto pone sè stesso, si afferma contro l'universo, e s' impone all' universo: la intelligenza, facoltà oggettiva in cui l'universo si specchia e si riflette; quindi due opposte sentenze: l'una egoista, espansiva l'altra; tendenze però, il cui antagonismo finisce in una sintesi armonica per opera della libertà razionale, la quale impronta nel campo de'fatti l'ordine stesso, onde in quello degli esseri è bella la natura.

Ma la volontà, scorrendo come sovrana il campo dell'azione, s'arresta nell'incontro di altre volontà, eguali a se stessa. In quest'incontro nasce il diritto, e si effettua la libertà razionale, onde quello fù detto appunto da un gran filosofo la libertà effettuata. E dunque nella coscienza umana, in questo fuoco riflessore di tutte le potenze dell'anima e del mondo, che giace latente il problema giuridico, il quale si manifesta poi e si syiluppa in tutto il campo dell'idea e della realtà. Quindi una grande conseguenza che io mi affretto a segnalarvi, ed è che per isciogliere il problema giuridico è mestieri incominciare dallo sciogliere il problema morale: che il ritrovare o il vedere l'equilibrio fra gli elementi del diritto assai dipende dal vedere e dal ritrovare quello fra le potenze dell'anima: che'infine, per mettere in armonia l' uomo colla società, è necessario prima accordare l'uomo coll'

uomo. E l'esperienza insegna che un popolo morale non solo è il migliore esecutore del diritto, ma n'è ancora il miglior fattore, come, a vicenda, il diritto reagisce potentemente sulla moralità del popolo, e da questo scambio di salutari influenze fra morale diritto, fra popolo e legistatore nasce il perfezionamento e il progresso dell'

umanità verso il bene, ultimo suo scopo.

Dalla coscienza il problema giuridico si trasporta nella vita esteriore. Il primo uomo che io incontro, è un padrone di più con cui debbo dividere il dominio della terra. Egli dovrà vivere a spese della mia libertà; le nostre attività s'incrociano, è solo allora il diritto interviene. E una forza che si sostituisce ad un'altra. Ma quanto ciascun di noi dovrà sacrificare del suo per convivere con l'altro? Ecco l'aspetto volgare della quistione, cd è tanto vero che sia tale, che le controversie si credono non altro che conflitti di diritti, i quali se finiscono, gli è soltanto o perchè un diritto si stima dell'altro più forte, o perchè rimettono qualche cosa entrambi. Ecco quà un'ambizioso opulento che pregustando vivente la grandezza de' suoi lontani primogeniti, sacrifica a questa vanità il bene de'secondi nati e l'eguaglianza della natura. Egli fà uso della sua libertà, e trae una conseguenza logica dalla propriatà sua. Ma la società non lo vuole: a lei interessa che la proprietà si muova e si divida, a lei giovano più venti agiati cittadini che un solo ricchissimo; più dieci colonie, che un latifondo. Qual delle due pretensioni, l'individuale o la sociale, dovrà trionfare?

Ma dalla vita individuale passiamo a quella collettiva delle nazioni, e vi vedremo la quistione giuridica prendere in grande la forma stessa, comparendo come lotta fra l'uomo individuo e la società, e questa ora considerata come il complesso degli associati, ora nella sua unità

rappresentativa, cioè nello stato.

In Oriente l'elemento individuale sparisce nel colletivo, e tutti e due spariscono nell'infinito religioso. Nè

l'individuo nè la famiglia è nulla: il solo stato è società e famiglia, dove la vita è regolata ne' più minuti particolari, dove le funzioni sociali sono distribuite con norma inesorabile nelle caste, ordinate anch'esse sul tipo della gerarchia divina. Quindi niun libero movimento, niuna spontancità privata; all'uomo non resta che contemplare immobilmente l'infinito. La società è stazionaria, monotona, eternamente uniforme. Allora il diritto, cessando l'antagonismo vitale de' suoi elementi, è spento: esso sparisce dietro la religione, e solo legislatore è il sacerdote; esso s'incarna nel mito, si scolpisce nel simbolo, e quivi resta vestito di forme immaginose e splendide, da idea fatto dramma, ma immobile e senza vita.

In Grecia, la società si emancipa dal fatalismo mistico dell'Oriente, ma non l'uomo della società. L'uomo non vale che come cittadino e come soldato; chi non da segni di potere un giorno impugnare le armi per la patria, muoja nelle fasce. È questa la forma della società più cruda in Sparta; quindi, (sintomi della prevalenza dell'elemento sociale sopra l'individuale), l'egualità immobile e quasi la comunione de' beni, l'attività privata nonchè giovata, repressa: la pedagogia ufficiale dello stato. Platone idealizza questa forma, ed annulla nella sua repubblica individuo e famiglia, accomunando i beni e le donne. Aristotile, col definire l'uomo «animal politicum » compone il vero epitaffio di quest'uomo alla greca, sepolto splendidamente nello Stato.

Pure il genio greco attivo, espansivo, innamorato del bello risuscita l'uomo nel cittadino, nell'artista, nel poeta, nell'oratore, sempre per la città e per la repubblica ma pur vivente in essa e per essa. Lo stoicismo finalmente, quantunque non riapra allo spirito umano lo splendido carcere della Grecia che per disperderlo di nuovo nello spirito infinito e nella sostanza universale, pure giunge a proclamare gli uomini in Dio eguali. Ma siamo ancora ben luugi dal concetto moderno della persona giuridica.



Collo stoicismo passa in Roma il gran principio dell' eguaglianza; l'individuo è affermato, le caste distrutte, i diritti civili e politici accomunati. Lo stato sorge dalla volontà de'cittadini: la legge stessa non è che la Communis reipublicae sponsio. Il diritto privato prospera e grandeggia in Roma, e v'assume forme così spiccate ed organiche da diventare una istituzione autonoma, che si svolge in tutta la forza logica sino alle ultime conseguenze, indipendente però dalle circostanze e dallo sviluppo della vita sociale.

Ma il genio eminentemente pratico de'romani corregge questa tendenza, e l'equità pretoria emenda l'iniquità del diritto, e infonde nel vuoto formalismo della legge quiritaria lo spirito animatore del diritto onorario. Così Roma innalza colle sue leggi ll più gran monumento di sapienza, che, dopo aver lottato da potenza rivale coi Cesari, vinta a vicenda e vincitrice, dopo essere stato unico faro della società nella notte del medio evo, non cede alla luce della nuova civiltà il suo impero, se non per dar vita alle moderne legislazioni sotto le cui forme

regna ancora e sempre regnerà.

Pur tuttavia il problema giuridico che io dico non fù compiutamente risoluto dal diritto romano. L' uomo, non avea ragione in se, ma nello stato; la libertà, invenzione della legge; nel romano fù smarrito l' uomo, nel cittadino la persona. D'altro canto l'equità pretoria, che principalmente rappresentava l'elemento sociale, fù sempre, come lo disse Troplong, un'istituzione importata e non indigena del diritto, e al suo più ampio sviluppo mancò poi quel focolare sempre accesso di vita, quella sorgente sempre feconda di nuovi fenomeni giuridici, che è il lavoro. Il diritto pubblico stesso era incerto e mal definito per la vaga e indeterminata forma dello stato. Quindi l'equilibrio de' due elementi non era completo perchè non eran completi nè definiti nè tratti dalle loro prime sorgenti gli elementi stessi.

Il cristianesimo, col proclamare l'unità della specie

umana, la comune origine degli uomini da Dio, l'umanizzazione di Dio stesso, piantò sopra fondamenti immortali la frattellanza degli uomini tutti, e la santità della persona. Ma, sistema esclusivamante mistico, trasandò la società e lo stato, intermedio inutile e indifferente per una dottrina che badava a riunire immediatamente l'uomo a Dio e gli uomini fra loro col vincolo universale dell'amore. Quindi la sua prima spontanea applicazione fù la comunione, la quale però non uscendo da' confini di semplice associazione nell'intento religioso. non alterò la libertà nè il vincolo sociale, santificato anzi col sentimento del dovere.

Ma trionfante a Roma il cristianesimo riveste due forme, e si parte in due vie distinte, anzi opposte, e non ancora riunite; l'una forma popolare, progressiva, che si mescola co'popoli, cammina con essi, emancipando, riunendo, trasformando, e preparando sotto l'ispirazione della libertà e dell'amore le grandi fratellanze delle nazioni; l'altra istituzione autocrata, formale, gerarchica, che, sulle tradizioni forse dell'imperialismo imparato a Roma, riveste sembianze politiche, e spirito d'immutabilità.

Da questa seconda forma nasce la società politicoreligiosa del medio evo, che si dà anch'essa, come avea fatto l'imperialismo bizantino, il suo corpo di diritto, lavoro del resto ammirabile pei tempi, che, innestando lo spirito cristiano sull'organismo del diritto romano, potè acquistare ed esercitare tanta influenza sul regime giuridico degli stati d'allora, e dei presenti.

Ma in questa forma di società benchè legale, inutile di parlare di problema di diritto, essendone gli elementi, individuo, società, stato, tutti assorbiti nel principio religioso rappresentato dalla gerarchia e pedagogia romana. Quindi, sintomi inseparabili di questo stato legale: invasione del diritto sulla morale, anzi confusione quasi completa di questo con quello; il divieto delle usure in

principio, la sanzione penale de'delitti contro la religione e il domma, le prestazioni ecclesiastiche obbligatorie, le forme privilegiate de'testamenti per pie cause, i privilegii personali de' chierici, il sistema inquisitorio. Ciò in diritto privato; nel diritto pubblico, l'autorità regia sottoposta alla religiosa, i principi mandatari di questa, gli stati feudi del pontefice. Insomma una specie di panteismo religioso, contro il quale però a lungo lottarono entrambi gli elementi sacrificati, cioè individuo e stato, vincitori alfine, il primo per la riforma, il secondo per la dichiarata indipendenza della regia autorità, aspettanti entrambi la liberazione comune per incominciare più tardi la lotta fra loro.

Frattanto una nuova istituzione comparisce sul campo storico del diritto, e dà al problema un novello indirizzo. Il feudalismo, importato da' popoli germanici, rappresenta l'elemento individuale spinto al suo grado superlativo, cioè all'iso'amento. L'autorità centrale esiste, ma debole e incerta appena può tramandare all'individuo per una complicata serie d'intermediarii la sua influe nza unificatrice. E così la stessa energia individuale languisce, dividendosi in tanti gruppi o sfere particolari, dalle quali, come dalle caste orientali, l'uomo è assorbit o. In tale dissoluzione appena può esservi l'efficacia d'un diritto, e la stessa operosità individuale sbigottita del proprio isolamento tenta, con una creazione originale, formarsi da sè qualche cosa che al diritto somigli, sos tituendo appunto alla legge il principio d'onore, ai codici la cavalleria, ai tribunali la giustizia convenzional e.

Da questo estremo si spicca un doppio movimento per la ricostituzione dell'unità spezzata, quello de' comuni, e quello dei rè. Nelle comuni gli elementi, individuale e sociale, ritrovano il loro accordo se non il perfetto equilibrio, ma ne' grandi accentramenti politici per conto delle autorità personali, la tendenza unifica-

trice trascende a carico dell'individuo; quindi da capo le distinzioni formali delle classi, e i privilegi, quindi le conseguenze giuridiche: il sistema inquisitorio, la tortura, la prevalenza in somma della ragione sociale sulla individuale, e di quella del Rè su quella dello stato, e il fiero motto di Luigi XIV, «lo stato son'io »!

Ma dalla rinascenza della filosofia e della riforma religiosa era nato uno spirito nuovo. L' ego sum di Cartesio era stata la parola del nuovo movimento sociale. Non più traverso ai miti, e al misticismo, ma coll' analisi psicologica e colla riflessione l'io ha ritrovato se stesso, e si riafferma in tutta la sua potenza. Sotto l'intonaco del vecchio formalismo si va spiegando una vita novella la quale appena ha acquistato coscienza di se e della sua forza, erompe e spezza i viluppi delle forme vecchie, e tutto rinnova. E l'epoca della grande rivoluzione francese, nella quale l'elemento individuale emancipato con violenza, tiranneggia a sua volta lo stato di cui si ritiene creatore. L'uomo fine a se stesso e solo, la libertà per la liberta: ecco la sua formola. Per la prima volta allora l'uomo si fà un codice che il solo cittadino avea sin'allora avuto, e lo intitola «i diritti dell'

Ma se contuttoció fu ricostituita la persona umana, lo fu a danno della sociale unità. Distrutta questa nel principio d'autorità, il problema giuridico-sociale non era sciolto, ma spezzato, e convenne riprenderlo, traversando ancora una volta per il cesarismo e per le legittimità, le quali accettarono sì bene dalla rivoluzione il legato della libertà e dei diritti dell'uomo, ma col beneficio dell'inventario.

In Inghilterra il problema avea fatto un corso più regolare e più lento, procedendo, come il genio pratico del popolo lo portava, per la via di transazioni col potere, lento ma retto verso lo scopo che la Francia con un

processo razionale avea voluto raggiuugere ed attuare in un momento.

In tutta Europa fu posto allora il problema nettamente. In Italia, più divisa e più debole, il movimento a ricostituire la libertà fu più difficile, ma si fece e le codificazioni nel diritto privato, i sistemi rappresentativi nel pubblico ne furono la conseguenza.

Tale, o Signori, è la storia del problema del diritto nella storia della civiltà, Ma non è meno importante il vedere questo dualismo giuridico sposarsi a tutte le teoriche filosoficolegali del rinnovamento degli studi razio-

nali nell'epoca moderna.

Grozio per primo, dichiarando il diritto indipendente dalla religione e fondando così una scienza autonoma del giure sulla ipotesi del contratto sociale e sulle basi della natura razionale, fece all'uomo una larga parte nel dritto. Ma il materialismo di Hobbes, negando il vero principio individuale, che è la facoltà razionale, fonda il regno esclusivo dello stato, cioè della forza, e così nega, anzichè costruire, il diritto. Bentham tenta di ricercare l'armonia fra uomo e società nell'utilità collettiva, e così stabilisce pure un principio di diritto; ma, non abbracciando tutto l'uomo, e trascurandone la più eletta parte, cioè la libertà razionale, non lascia una teorica che risponda a tutte le applicazioni dell' idea giuridica. Il sensismo temperato di Locke, a differenza del materialismo francese di Condillac, pure ammettendo nell'uomo una facolta attiva e spontanea, pone un principio di diritto, capace di conciliare gli estremi della quistione. Ma quel sistema, portato in Francia, ed esagerato dal fosco genio di Rousseau, ispirato al triste spettacolo d' una societa corrotta e arbitraria, conduce ad innalzare la volonta individuale ad unico principio creatore della società e della legge. Fu la teoria terribilmente realizzata dalla Rivoluzione.

La dottrina di Leibnitz, di Wolf della perfettibilità

umana enuncia il problema nettamente, quando ripone la formola del diritto in quelle parole « quod societatem ratione utentium perficit, » quantunque non contemplando l'individuo dall'aspetto della sua libertà, ma solo da quella del fine, non sembra darci il segreto dell'armonia fra' due elementi, e lascia all'autorità una via a preponderare in forza di quel tanto abusato « salus popoli suprema lex esto. »

Chi stringe più davvicino la grande questione è Kant, che pone la ragione del diritto nella libertà individuale che si sviluppa ne' limiti che le traccia la possibilità della coesistenza. I termini della quistione non possono essere più netti; libertà, e coesistenza. Solo l'espressione del loro rapporto lascia a desiderare. La libertà è posta solo come principio formale separato dal principio animatore della ragione e dalla base vitale di uno scopo. Lo stesso imperativo categorico che è l'assoluto morale di Kant è subbiettivo e infecondo, La socialità d'altro canto è espressa come concetto negativo e limitante, senza scopo anch'essa. Quindi di nuovo l'assurdo della libertà fine a se stessa, cioè arbitrio. Ed ecco infatti, come conseguenza logica del subiettivismo di Kant, l'idealismo soggettivo di Fichte, che, distrutto l'ordine reale, deifica l' io, e giunge a priori alle conclusioni stesse cui, partendo dall'opposto principio sperimentale, cran giunti Rousseau e la Rivoluzione.

Shelling volle ricostruire l'armonia disfatta da Kant e da Fichte, ritrovando l'elemento obbiettivo nel naturalismo assoluto, ma nell'organismo materiale e morale dell'universo assorbì da capo l'individuo, ch'ei fece parte integrante e necessaria dell'ordine morale. E così Shelling dà la mano alla scuola teologica di Demaistre e Lamennais che unico principio del diritto pone nella volontà rivelata di Dio. Con queste scuole l'elemento razionale e indipendente del diritto è distrutto e, in sieme coll'ordine sociale, confuso nella universalità religiosa.

In questo mezzo entra in campo la scuola storica tedesca di Hugo e de Savigny. Ma ad essi avea preluso il gran Vico, il quale avea sì bene collocata la quistione del diritto sotto l'aspetto che noi diciamo, che ebbe diviso la Giurisprudeuza stessa in tante parti, quante appunto corrispondono alle parti del problema: la filosofia del diritto. che ne rappresenta l'elemento razionale e soggettivo; la storia del diritto che ne rappresenta l'elemento sociale, e l'arte del diritto che dovendo applicare la filosofia ai fatti, esprime la combinazione de' due elementi.

La scuola di Hugo e di Savigny può riassumersi in questo episonema « il diritto è quel che è, nè può essere altro da quel che è. » Il diritto non è una creazione arbitraria di un legislatore, ma un senomeno che si sviluppa coll' organismo sociale, nasce dall'istinto razionale della nazione e progredisce con essa; il legislatore non deve crearlo, ma solo riconoscerlo: unica sonte di diritto, la consuetudine.

Questo sistema, come si vede, ha trasportato il problema giuridico dal campo ontologico al campo logico: non cerca il principio effettivo del diritto nè la sintesi de' suoi elementi, ma il processo della sua conoscenza, e l'organo della sua formazione. Il sistema di Savigny vuol dire che l'equilibrio fra l'uomo e la società, in cui consiste la fisiologia del diritto, non deve cercarsi a priori ma nelle consuetudini, nel carattere, nelle circostanze naturali e morali di ciascun popolo, onde la soluzione del problema non dev'essere data in modo assoluto ed universale, ma relativo a ciascuna nazione, a ciascun grado di civiltà, a ciascun momento storico, E questa conseguenza, o Signori, è una verità.

Ma, ammesso pure tuttociò, ne seguirebbe forse che la quistione reale del diritto sarebbe tolta di mezzo? Si dovrebbe egli dire; poichè la nazione si fà da se il suo diritto, per questo alla scienza non resta che incrociare le braccia, e contemplarne oziosamente lo sviluppo nella vita e nella storia?

Ma che cos' è mai questa vita e questa storia, o Signori? Non è essa la grande risultante di tutte le forze individuali e collettive della nazione? E la scienza non è appunto una forza che agisce sulla nazione, e penetra in tutti i meati della sua vita? Chi pnò dire quanto abbia pesato nella grande rivoluzione giuridica d' Europa il libro del Contratto sociale, e l'Enciclopedia? Chi può dire quanto tempo avrebbe a regnare ancora nel diritto il vecchio sistema penale, se non era quel libricciuolo che s' intitola dei delitti e delle pene? E Rousseau e Beccaria avranno essi tutto imparato e copiato dalla società in cui vissero, e nulla dal loro genio solitario, nulla dalla natura studiata dell' uomo e delle cose?

No, dunque, non è cessata nè scemata la parte della scienza, anzi la stessa scuola storica le apre nuove viste, e nuovi orizzonti. Certamente il bisogno crea i rapporti, ed i rapporti diventano diritti. Un negoziante ebreo, posto alla stretta dalla necessità, inventa una lettera che di là a un secolo diventerà la cambiale, sostituirà la moneta, farà sparir le distanze, trasformerà il commercio. Ma per questo il filosofo e il giureconsulto non avranno a far moltissimo per ajutare ed abbreviare la lenta elaborazione dell' istinto nazionale, e il faticoso svolgimento del diritto dai fenomeni di fatto? E quando, in un dato momento storico, si rivelerà più che mai il cozzo degli elementi vivi della società che si disputano il campo del diritto, e questi medesimi, stanchi della lotta e desiderosi di pace, invocheranno un'arbitraggio che giudichi inappellabilmente, chi, se non la ragione umana e la scienza, dovrà levare la voce autorevole per comporre il litigio?

Per evitare gli estremi del razionalismo e dell'empirismo, Hegel si propose di cercare un principio che riunisse i due elementi. E questo fu la sua idea universale,

il suo Dio-progresso, l' infinito che tutto trasforma e indefinitamente si attua nella vita. Ne risultò un panteismo
politico e giuridico dove uomo e società e Stato si perdodono, dovo l'uomo è Dio e nulla, la libertà e la coscienza
individuale non sono che manifestazioni della volontà e
coscienza nniversale, dove la giustizia è una forma che
l' idea infinita, nuovo Saturno, crea ed uccide ad ogni
istante; dove il fatto è la sola ragione e solo diritto il
successo. Tali, benchè lontane dall' idea del grande filosofo, furono infatti le applicazioni che ne fecero, fortunatamente per poco tempo, i pessimisti e positivisti
recenti.

Finalmente tutti questi sforzi della scienza ha tentato di riunire con metodico eclettismo il Krause in Germania, volgarizzato dall'Aherens. Il quale così riassume il problema « realizzare nella società il perfezionamento e il ben' essere della umanità, determinando l'ordine armonico delle cose che presenterà le migliori condizioni per ottenere questo scopo » In questo sì vasto enunciato spiccano chiare le idee d'umanità e società riunite dall'idea leibnitziana del perfezionamento, ma la prima non è indicata come base indipendente di diritto, e la seconda v'e troppo spiccata per rassicurare dalla prevalenza del socialismo.

Ma qual che sia il merito de'sistemi, è chiaro che il lavoro della scienza si è sempre fatto intorno al problema giuridico da noi enunciato. Ed è innegabile che la tendenza dell' epoca nostra cerca più che mai l'armonia degli elementi. Le forme rappresentative, i giurati, i consigli amministrativi sono grandi passi fatti su questa via. Ma la tendenza segue e ne consola il dire che essa non è esclusiva ma armonica; quindi mentre da una parte si chiede l'abolizione delle misure preventite, dell'arresto per debiti, e della pena capitale, e il decentramento amministrativo in grazia dell'attività privata, non si crede dall'altra incoerente il domandare la istruzione

obbligatoria. Così è sperabile che si smetterà il vezzo di considerare come contradittorî e nemici il diritto privato e il pubblico, e la scienza giuridica dimostrerà l'armonia dei diritti, come l'economia politica ha dimostrato quella degl'interessi. La lotta e l'antagonismo, è mestieri al fine dichiararlo altamente, non è che apparente; nel fondo stà l'armonia; convien solo trovarla e formularla.

E già molti dati ha la scienza a quest' uopo accumulati: la persona umana base dell'unità sociale, prima nell' ordine logico, avente ragione in se, e nell'ordine universale delle cose, vera unità superiore del diritto che, senza scindersi, si moltiplica per la varia sua attività in tante altre personalità giuridiche tutte indipendenti, la libertà fine al diritto, perchè bene in se, ma non fine a se stessa, sibbene potenza effettrice del bene. la libertà dell' uno non vivente a carico di quella dell'altro, ma tutte muoversi e prosperare nel seno della società, ente ordinatore, non superiore in diritto agli altri, non creatore dell'altrui diritto, ma avente anch'esso dal suo scopo personalità e sfera giuridica di azione Quindi questa entità stessa giuridica, che è lo stato, non ristretta al compito negativo di evitar conflitti, o a quello passivo di correggere gli aberramenti delle particolari sfere di diritto, ma munita di funzioni attive e progressive, come tutela e complemento delle forze individuali verso lo scopo sociale, che è il bene della umanità.

Tali sembrano i principi ormai conquistati dalla scienza e dalla coscienza umana. Ed è lieto vedere come da' sistemi che una critica astiosa giudicava senza pietà, il diritto siasi assimilato gli elementi buoni. Chi avrebbe pensato che dal sensismo lockiano e dall' utilitarismo di Bentham il diritto si trovasse un bel giorno avvantaggiato? Eppure lo fu, quando per essi venne richiamato da un vacuo tessuto logico al fine suo, e dal cielo. come Socrate avea fatto della filosofia, fatto scendere in terra.

per far la sua parte all'umana felicità. Questo fine fù purificato ed elevato col concetto di Leibnitz del perfezionamento morale dell' uomo. Il razionalismo di Kant pianta sulla base dell'umana coscienza la personalità giuridica dell'uomo, che Shelling ed Hegel trasportano ancora all'ordine obbiettivo delle cose. La scuola teologica addita al diritto compagna indivisibile la morale ed ausiliare potente la fede viva d'un Dio personale, e lo arma dello strale terribile della sanzione divina. Il contratto sociale, assurdo come storia, non è iuutile come ipotesi logica, che spiega l'anteriorità della persona umana alla società, e dà nuova forza alla sanzione sociale del diritto. Finalmente la scuoa sperimentale rivela al diritto un'organo prezioso nella coscienza nazionale, e una condizione di sviluppo nello sviluppo della vita sociale. Così la scienza progrediente s'arricchisce della spoglie dei sistemi ed. affrancata dall' angustie delle scuole, s' avanza a gran passiverso l'ideale fisiologico del diritto che s'incarna nella coscienza e si attua nella vita. Esso non apparisce più come un giuoco di forme, ma come un principio di salute e di vita che preesiste alla forma, e senza di cui la forma è nulla. Non è più il comando d'un superiore, ma una norma che deve legittimare il superiore stesso; non più una funzione negativa che consiste nel non fare una funzione attiva e progressiva che ajuta l'attività e la coltura umana. La giustizia anch'essa non è più quella potenza fredda e severa, intesa a ponderare e a ferire, ma una facoltà benefica che s'associa a noi compagna della vita.

Ma volto uno sguardo confortante alla scienza prima, non bisogna troppo fermarsi a riguardare indietro, bensì avanzare. La via della scienza è lunga, e dopo la scienza ne aspetta l'arte, quella grande arte del buono e dell'equo che nella moltiplicità de' fatti sola può trovare quella linea oscillante del problema che la scienza non avesse definito. L'ideale della scienza sarebbe, lo so, l'annulla-

mento stesso di quest'arte, e ogni perfezionamento di leggeè un lembo tolto ai domini della giurisprudenza pratica; ma per quanto la legislazione tenda a questo scopo, non vi giunse nè vi giungerà mai. Imperocchè, se il diritto è uno sviluppo di principi e di rapporti sempre più ristretti e concentrici, e sempre progressivo, lo è però a patto di non varcare un limite al di là del quale la generalità rischia di abbracciare casi eterogenei, dove il diritto scenda a cozzo col diritto o colla equità, dualismo che la scienza è appunto chiamata ad eliminare. Avvi dunque nel diritto una meta, a cui s'arresta la classificazione de' fenomeni giuridici, di là al fatto c'è uno spazio indefinito e indefinibile. È colà, o Signori, il regno assoluto e personale del Giureconsulto; ivi egli campeggia colla scienza e la legge da un lato, la vita e la storia dall'altro; da quelle egli ricava e si assimila la ragione, nell'altre domina i fatti, da' quali come da inerte materia egli trae fuori la scintilla del diritto. Il Giureconsulto completa il legislatore; per lui la legge inaminata e muta prende vita e favella. Nobile e grande missione, della cui dignità è mestieri aver coscenza sin d'ora, sin da questo primo limitare della scienza. L'ideale del Giureconsulto non è più ormai una memoria potente dove vivan le leggi giu, sta postee divise, quasi in un carcere cellulare, ma a lui fa d'uopo di forza intuitiva, e deduttiva; assimilatrice, ed espansiva, e, dopo tuttociò, di animo e cuore dove s'interni e palpiti la grande idea del diritto e del dovere. E su questo limitare che convien prepararsi a questa palestra; quà incominciare il sacerdozio che si compie nelle corti, ne' consigli, ne' parlamenti; quà deporre pregiudizî e passioni e aprir l'animo alle vergini ispirazioni del pensiero; per uscirne poi nudriti di forti convinzioni nell'arena della vita ed ivi combattere ogni ora quelle tendenze deleteriche alle quali soccombono uomini volgari, vergogna del ceto e della patria, che la perizia delle leggi convertono in mestiere, e la legge coltivano come il

colono la canna di zucchero. Prepararsi l'animo incontro a siffatte tendenze, nudrirlo di quel crisma che io chiamo la fede della scienza, è opera della scuola. Così soltanto il grande problema del diritto, che sorge dall'interno dell'anima, che si svolge nella storia della vita e del pensiero umano, riceverà ogni giorno il suo pratico scioglimento nella coscienza del Giureconsulto, allora solo sacerdote della giustizia, vero mediatore fra l'uomo e la società, fra il diritto e la vita.

### Signori!

Sollevarsi a questo alto coucetto, e sforzarsi di attuarlo, è per noi oggimai un sacro dovere; imperocchè, ripigliando sotto gli auspici della libertà gli studi del diritto suo compagno ed alleato inseparabile, di quel diritto che solo può sotto le sue grand'ali ricovrare una società divisa e, a lungo, riunirla, nostro compito non è più solo rimettere in onore la scuola e il foro di Roma, come un tempo indietro si sarebbe qui detto, ma di portare il foro e la scuola d'Italia a tale altezza, da cui, se non insegnare come un giorno, debba almeno non più imparare da quelli a' quali un giorno insegnò.